

Regolamento elettorale di AIM e AlumnAIM

Il Consiglio Direttivo di AIM e AlumnAIM è composto dagli stessi membri. Il presente regolamento elettorale vale indistintamente per entrambe le Associazioni AIM e AlumnAIM.

Indice

I	Disposizioni Generali	2
Art. 1.	Indizione Elezioni	2
Art. 2.	Organo Responsabile	2
Art. 3.	Funzionamento Generale	2
II	Commissione Elettorale	2
Art. 4.	Costituzione Commissione	2
Art. 5.	Responsabilità dei membri di Commissione	2
Art. 6.	Comunicazioni alla Commissione	3
III	Presentazione Candidature	3
Art. 7.	Eleggibilità	3
Art. 8.	Presentazione Candidature	3
Art. 9.	Approvazione Candidature	3
Art. 10.	Presentazione Candidati	3
IV	Votazioni e Scrutinio	3
Art. 11.	Diritto di voto	4
Art. 12.	Modalità di voto	4
Art. 13.	Validità del voto	4
Art. 14.	Spoglio delle schede	4
Art. 15.	Numero minimo di votanti	4
Art. 16.	Eletti	4
V	Elezione e Costituzione Direttivo	4
Art. 17.	Elezione del Presidente	5
Art. 18.	Candidatura alla Presidenza	5
Art. 19.	Assegnazione Cariche	5

VI	Situazioni Straordinarie	5
Art. 20.	Mancanza candidature	5
Art. 21.	Mancanza Presidente	5
Art. 22.	Dimissioni Pre-mandato	5
Art. 23.	Dimissioni Post-mandato	6
Art. 24.	Tempistiche Straordinarie	6

Parte I

Disposizioni Generali

Art. 1. Indizione Elezioni

Il Presidente di AIM/AlumnAIM indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo trenta giorni prima della scadenza del mandato dello stesso.

Art. 2. Organo Responsabile

Le elezioni di AIM/AlumnAIM sono gestite da una Commissione Elettorale, detta Commissione, che fa riferimento alle norme indicate da questo regolamento.

Art. 3. Funzionamento Generale

Le elezioni si dividono in due fasi. Nella prima vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo tramite votazione fra i soci. Nella seconda fase si procede all'elezione diretta del presidente tramite scelta dei neo-eletti. In questo Regolamento, se non dove esplicitamente chiarificato, si fa riferimento alla prima fase elettorale.

Parte II

Commissione Elettorale

Art. 4. Costituzione Commissione

Il Consiglio Direttivo nomina, prima della data di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale fra i Soci Ordinari, da eleggere con maggioranza di 2/3. Il Presidente della Commissione Elettorale nomina direttamente uno Scrutatore e un Segretario. La Commissione si considera insediata il giorno dell'indizione delle elezioni. Il ruolo di Presidente di Commissione può essere svolto solo una volta.

Art. 5. Responsabilità dei membri di Commissione

Il Presidente è garante della segretezza del voto ed è l'unico responsabile dell'accesso agli strumenti informatici adibiti allo svolgimento delle elezioni; è inoltre tenuto a modificare i dati di accesso a suddetti strumenti al momento dell'accettazione dell'incarico e a non divulgarli.

Lo Scrutatore è responsabile dello spoglio delle schede.

Il Segretario è incaricato di redigere i verbali concernenti la materia della Commissione Elettorale.

Art. 6. Comunicazioni alla Commissione

Tutte le comunicazioni inerenti alle Elezioni, affinché siano ritenute valide, devono avvenire tramite l'indirizzo di posta elettronica, opportunamente comunicato.

Parte III

Presentazione Candidature

Art. 7. Eleggibilità

Sono eleggibili a membri del nuovo Consiglio Direttivo i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti all'Associazione alla data di indizione di nuove elezioni. Chi abbia già ricoperto una carica risulta rieleggibile. I membri della Commissione Elettorale non sono eleggibili.

Non è eleggibile chi ricopre cariche di rappresentanza studentesca al Politecnico di Milano (Senato Accademico, Consiglio Di Amministrazione, Scuole, Consiglio del Corso di Studi, Consigli Dipartimentali).

La candidatura di chi già ricopre posizioni nel Consiglio Direttivo di altre associazioni o liste, iscritte o non, all'albo del Politecnico di Milano verrà valutata caso per caso dalla Commissione Elettorale.

Art. 8. Presentazione Candidature

Le candidature devono essere presentate al Presidente della Commissione Elettorale. Sono prese in considerazione le richieste pervenute nel periodo di Candidature; questo è definito dalla Commissione Elettorale a partire dal giorno di indizione per un totale di almeno otto giorni consecutivi.

La candidatura deve contenere le generalità del candidato (nome, cognome, codice fiscale, anno di corso, codice persona, numero di matricola) e una fotografia formato fototessera che la Commissione Elettorale utilizza nella lista dei candidati pubblicata sul sito dell'Associazione. In aggiunta la Commissione può richiedere una breve presentazione del candidato.

Art. 9. Approvazione Candidature

L'accettazione o il rifiuto della candidatura sono comunicati dal Presidente della Commissione Elettorale agli interessati ed eventuali ricorsi vanno presentati secondo le stesse modalità al massimo due giorni dopo la scadenza del bando di candidatura.

Art. 10. Presentazione Candidati

Alla chiusura della finestra per la presentazione delle candidature e in seguito alla valutazione di eventuali ricorsi, la Commissione Elettorale pubblica la lista dei candidati sul sito, disponibile a tutti i soci dell'Associazione.

Parte IV

Votazioni e Scrutinio

Art. 11. Diritto di voto

Hanno diritto di voto solo ed esclusivamente i Soci Ordinari, inclusi quelli Accademici, che risultino regolarmente iscritti all'Associazione al giorno antecedente la data in cui vengono resi noti, tramite comunicazione ufficiale, i candidati.

Art. 12. Modalità di voto

Il Presidente di Commissione indica un periodo di cinque giorni consecutivi in cui tenere aperte le votazioni. I soci possono votare esprimendo fino a due preferenze distinte tra i candidati. Le votazioni sono effettuate in tramite apposito applicativo informatico dell'Associazione.

Art. 13. Validità del voto

Qualora un voto contenga un errore di qualunque natura, questo sarà considerato valido purché, a giudizio insindacabile della Commissione Elettorale, risulti inequivocabilmente chiara l'identità della persona indicata. In caso di voto multiplo da parte di un socio, si ritiene valido il primo voto in ordine cronologico.

Art. 14. Spoglio delle schede

Lo scrutinio dei voti deve avvenire a porte chiuse in presenza di tutti i tre membri della Commissione Elettorale, entro cinque giorni a partire dalla data di chiusura delle votazioni.

Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale dei risultati; questo viene firmato da tutti i componenti della Commissione e viene comunicato tempestivamente a tutti i soci dell'Associazione.

Art. 15. Numero minimo di votanti

La votazione è considerata valida se viene raggiunto un minimo di cinquanta votanti validi, comprese le schede bianche e con almeno un voto non nullo.

Art. 16. Eletti

Risultano eletti i nove candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra due o più soci, risultano eletti quello o quelli con la maggior anzianità di appartenenza all'Associazione.

Parte V

Elezione e Costituzione Direttivo

Art. 17. Elezione del Presidente

Dopo la pubblicazione dei risultati, la Commissione indice una riunione, presieduta dalla stessa, con i nove eletti, prima dell'inizio del mandato del nuovo Consiglio Direttivo. In tale riunione, si procede alla seconda fase di elezione, ovvero del nuovo Presidente dell'Associazione, espressione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18. Candidatura alla Presidenza

La Commissione è tenuta a considerare la volontà espressa dai soci durante le votazioni proponendo come primo candidato al ruolo di Presidente colui che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente si ritiene eletto se riceve il sostegno pubblico di due terzi degli eletti, compreso sé stesso. In assenza di tale sostegno si procede alla verifica della disponibilità tra gli altri eletti a candidarsi per tale carica.

Art. 19. Assegnazione Cariche

Il Consiglio Direttivo eletto assume le proprie funzioni il giorno successivo alla scadenza del mandato del precedente. Entro trenta giorni deve riunirsi e tramite consultazioni con il Presidente assegnare la cariche sociali previste da Statuto ed eventuali ruoli ai Consiglieri come previsto dal Regolamento Interno.

Parte VI

Situazioni Straordinarie

Art. 20. Mancanza candidature

Qualora non si raggiungessero almeno nove candidature nella prima fase di elezioni, la Commissione Elettorale prolungherà opportunamente le tempistiche finché non si raggiunge tale numero.

Art. 21. Mancanza Presidente

In caso di impossibilità di eleggere un Presidente, si procede alla convocazione di una elezione pubblica per questa fase. La Commissione Elettorale è tenuta a indire elezioni straordinarie in cui i Soci aventi diritto di voto eleggono direttamente a maggioranza relativa il Presidente tra i nove Consiglieri esprimendo una sola preferenza.

Art. 22. Dimissioni Pre-mandato

In caso di dimissioni di uno degli eletti entro la scadenza del mandato del precedente Consiglio Direttivo, subentrano al loro posto un ugual numero di soci esclusi, nell'ordine della graduatoria

stilata in base al numero di preferenze. In caso di esaurimento della lista, la Commissione Elettorale procede per cooptazione, a suo insindacabile giudizio, all'elezione di altri Soci Ordinari, ad eccezione dei membri stessi della Commissione, per raggiungere il numero previsto di nove eletti.

Art. 23. Dimissioni Post-mandato

In caso di dimissioni dopo l'inizio del mandato, come da Statuto, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo procedono per cooptazione, a insindacabile giudizio, all'elezione di altri Soci Ordinari per raggiungere il numero previsto di nove membri.

Art. 24. Tempistiche Straordinarie

Per l'applicazione degli articoli definiti in questa parte di regolamento non sono stabilite tempistiche. La Commissione Elettorale stabilisce tali tempistiche a suo insindacabile giudizio. Qualora risulti necessario, può anche decidere di posticipare il termine del mandato del Consiglio Direttivo vigente e l'inizio del mandato successivo, ma non il termine del mandato successivo.

Milano, lì 19 febbraio 2025.